



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

- **PROCEDURA TELEMATICA APERTA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MAGGIOLI DELLA SOCIETÀ SICILIA-MAI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE CON EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, OLTRE EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A SUPPORTO DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO. – CHIARIMENTI**

- **Quesito n.1**

Con riferimento alla procedura in oggetto, l'operatore economico scrivente ritiene che la tempistica complessivamente concessa per la formulazione delle richieste di chiarimento, fissata al 06.8.2026, a fronte di una scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 30.9.26, non consenta un'adeguata valutazione di tutti gli elementi della documentazione di gara che richiedono approfondimenti di natura tecnico organizzativa. Si evidenzia altresì che il termine attualmente previsto per la presentazione delle richieste di chiarimento, unitamente alla previsione di riscontro prevista per il 17.9.2026, non permette agli operatori economici di disporre di un arco temporale sufficiente per analizzare compiutamente le risposte fornite e tenerne conto in modo adeguato nella predisposizione dell'offerta. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di voler rivalutare i termini concessi, prevedendo un prolungamento del termine per la proposizione dei chiarimenti e, ove possibile, un'anticipazione dei tempi di riscontro, al fine di consentire un efficace approfondimento di tutti i temi connessi alla gara.

- **Risposta al quesito n.1**

Si concede un ulteriore termine per la presentazione delle offerte che viene modificato nel 13.10.2026, fermo restando i termini delle richieste dei chiarimenti.

○ **Quesito n.2**

L'art. 2 del Capitolato e il disciplinare prevedono che il broker aggiudicatario assuma la gestione completa del programma assicurativo dalla data di stipula del contratto, comprendendo gestione delle polizze in corso, attività di consulenza, supporto alle procedure di gara, reportistica, gestione dei sinistri e formazione.

Il Capitolato precisa tuttavia che:

"il compenso sarà riconosciuto soltanto a seguito della stipula delle nuove polizze assicurative, una volta scadute quelle già in essere".

Considerato che le principali coperture indicate in gara risultano attualmente in scadenza al 30/11/2028, si chiede di chiarire:

- come verrà remunerata l'attività svolta dal broker aggiudicatario dalla stipula del contratto fino alla scadenza delle polizze attualmente in vigore;
- a chi spettino le provvigioni sulle polizze in corso;
- se tali provvigioni continuino ad essere riconosciute al broker uscente pur in presenza della gestione operativa affidata al nuovo broker;
- quali effetti eventuali rinnovi o proroghe delle polizze attualmente in essere possano produrre sulla remunerazione del broker aggiudicatario e sulla concreta sostenibilità economica dell'affidamento.

Alla luce delle previsioni sopra richiamate, si ritiene opportuno approfondire il tema dell'equilibrio economico del contratto, considerato che il broker aggiudicatario sarebbe chiamato ad assumere immediatamente la gestione dell'intero programma assicurativo a fronte di una remunerazione che, secondo la documentazione di gara, sembrerebbe differita alla futura stipula delle nuove polizze.

○ **Risposta al quesito n.2**

Le provvigioni sulle polizze in corso verranno remunerate al nuovo broker aggiudicatario a partire dalla prima scadenza utile delle polizze in corso, assicurando la sostenibilità economica dell'affidamento.

○ **Quesito n.3**

La documentazione valorizza l'appalto in 714.067,76, mentre nella tabella di calcolo risultano indicate coperture con riferimento alla RCT/O ancora "da sottoscrivere", senza indicazione del relativo premio e delle corrispondenti provvigioni. Si chiede pertanto di chiarire se il valore stimato dell'appalto comprenda o meno la futura copertura RCT/O e quale sia il premio annuo stimato per tale copertura.

○ **Risposta al quesito n.3**

Al momento il calcolo delle provvigioni è stato correttamente applicato ai soli contratti in essere in quanto, per l'RCT/O si è prevista la futura sottoscrizione senza al momento poter valutare una stima economica che deriverà dalla attività di analisi predisposta con il contributo del Broker aggiudicatario.

○ **Quesito n.4**

Il disciplinare e il capitolato prevedono la presenza fisica presso la sede dell'ASP Palermo del referente o del suo sostituto (per un massimo di 5 risorse).

Si ritiene opportuno sapere:

- se nel computo delle 5 risorse vengano inclusi anche il responsabile e il sostituto (quindi responsabile + sostituto + altra risorsa + altra risorsa + altra risorsa);
- se tale previsione comporti un obbligo di presenza stabile e continuativa oppure una presenza programmata in funzione delle esigenze dell'Ente;
- quale sia l'impegno minimo richiesto in termini di giornate/uomo;
- se i nominativi delle risorse debbano essere indicati nell'offerta tecnica o si possa unicamente fare riferimento alla reperibilità ed esperienza.

○ **Risposta al quesito n.4**

Sì, le 5 risorse rappresentano un massimo e comprende sia il responsabile che il sostituto; la presenza è in funzione dell'esigenza dell'ente e l'impegno richiesto è conseguentemente in funzione delle necessità aziendali; a pag. 24 del disciplinare di gara – sezione relazione tecnica – quinto capoverso è espressamente previsto che vanno indicati il nome e le qualifiche professionali delle risorse.

○ **Quesito n.5**

Visti gli spazi di inserimento consentiti dal portale, e le indicazioni del disciplinare, si chiede di specificare se i documenti richiesti nel portale oltre al DGUE e alla domanda di partecipazione debbano essere inseriti. Si chiede di precisare quale DGUE debba essere prodotto, in formato XML o la versione editabile?

○ **Risposta al quesito n.5**

Va compilato il DGUE generato sul portale.

○ **Quesito n.6**

Visti gli spazi di inserimento consentiti dal portale, e le indicazioni del disciplinare, si chiede di specificare se i documenti richiesti nel portale oltre al DGUE e alla domanda di partecipazione debbano essere inseriti. Si chiede di precisare quale DGUE debba essere prodotto, in formato XML o la versione editabile? grazie

○ **Risposta al quesito n.6**

Va compilato il DGUE generato sul portale.

- **Quesito n.7**

Si chiede di confermare che nel computo delle facciate non vengano calcolati copertina e indice. Grazie.

- Risposta al quesito n.7

Sì, nel computo delle facciate non vanno calcolati copertina e indice.

- **Quesito n.8**

Spett.le Ufficio, si chiede di specificare se vengono valutati i cv e se devono quindi essere allegati alla offerta tecnica.

- Risposta al quesito n.8

I Curriculum non sono espressamente richiesti; in ogni caso non saranno valutati poiché, si farà riferimento a quanto sarà indicato nella relazione tecnica di cui alla lett.a) art.16 del disciplinare di gara.

- **Quesito n.9**

Spett.le Ente, quando verranno pubblicate i riscontri alle richieste di chiarimenti? grazie

- Risposta al quesito n.9

- **Quesito n.10**

Contrasto con il chiarimento reso dall'Azienda capofila in ordine alla titolarità del rapporto di brokeraggio sulle polizze in corso (Allegato 1: ASP Catania, prot. n. 202721 del 10.09.2025)

Le polizze di cui all'art. 3 del Capitolato (dec. 01.12.2025 scad. 30.11.2028) derivano dalla procedura centralizzata degli Enti del SSR siciliano, di cui ASP Catania è capofila e nella quale codesta Azienda è ricompresa. Con il chiarimento allegato la capofila ha affermato che il broker individuato all'esito della nuova gara assumerà la piena titolarità del rapporto contrattuale di brokeraggio e dei servizi oggetto dell'attuale contratto in corso, e che gli attuali broker sono unici intermediari soltanto fino alla scadenza della proroga del loro incarico, cessata nell'aprile 2026. L'art. 4 del Capitolato dispone all'opposto, subordinando il compenso alla stipula di nuove polizze una volta scadute quelle già in essere, ossia non prima del 30.11.2028. Si chiede di confermare che l'aggiudicatario subentra sin dalla decorrenza dell'incarico nella titolarità del rapporto sulle polizze vigenti, con diritto alle provvigioni del 12%, 12%, 8% e 5%, dovendosi ritenere l'art. 4

mero refuso ovvero riferito alle sole coperture di nuova attivazione; in caso contrario, di esplicitarne le ragioni, rilevandosi profili di illegittimità per difetto di onerosità (art. 13 D.Lgs. 36/2023), erronea stima del valore (art. 14), indeterminabilità del corrispettivo (artt. 1346 e 1355 c.c.), violazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9, sproporzione dei requisiti (art. 100) ed eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

○ Risposta al quesito n.10

Le provvigioni sulle polizze in corso verranno remunerate al broker aggiudicatario a partire dalla prima scadenza utile delle stesse. Si rammenta infatti che il contratto con il precedente broker è cessato il 15.04.2026 e quindi eventuali rinnovi o proroghe delle polizze attualmente in essere produrranno remunerazione sul nuovo broker aggiudicatario assicurando la sostenibilità economica dell'affidamento;

○ **Quesito n.11**

Obblighi e oneri a carico dell'aggiudicatario e insostenibilità economica dell'offerta.

Nell'interpretazione letterale dell'art. 4, la procedura non risulterebbe economicamente accessibile al mercato. Le aliquote provvigionali indicate all'art. 3 del Capitolato sono infatti già incorporate nei premi delle polizze vigenti, regolarmente corrisposti dall'Azienda, e come tali necessariamente destinate a un percipiente. Delle due l'una: o esse continuano a essere acquisite dall'operatore uscente, con la conseguenza che la gara risulterebbe sostenibile per il solo soggetto che già le incassa, mentre ogni altro concorrente dovrebbe finanziare per 36 mesi un servizio integralmente privo di ricavi; ovvero, non risultando allo stato alcun broker formalmente incaricato, essendo cessato nell'aprile 2026 l'incarico dei precedenti, le medesime provvigioni resterebbero acquisite alle compagnie assicuratrici, che ne beneficerebbero senza titolo, a danno del broker subentrante, il quale sarebbe comunque tenuto alla gestione dell'intero portafoglio senza percepirle. Gli atti impongono infatti, dalla stipula del contratto: presidio stabile fino a 5 risorse presso la sede aziendale (art. 7 CSA e criterio D) e presenza fisica del referente (art. 8); piattaforma telematica dedicata (art. 1 n. 12 e criterio C.2); formazione gratuita e servizi aggiuntivi senza oneri (art. 1 n. 10, criteri F e G); reportistica periodica; polizza RC professionale da 3.000.000,00 per la durata e tre anni successivi (artt. 5 e 10); garanzie per 14.281,36 e 38.949,15 (art. 12); integrale traslazione di spese e rischi (art. 5); divieto di subappalto e cessione (art. 15 CSA e art. 8 Disciplinare); inapplicabilità della revisione prezzi (art. 3 Disciplinare); penali fino a 500,00 giornalieri (art. 9). Si chiede di chiarire: (a) se le 5 risorse costituiscano limite massimo o livello di servizio atteso e con quale continuità di presenza; (b) il monte ore richiesto al referente e al sostituto; (c) a quali fatture si riferisca la ritenuta delle penali ex art. 9 CSA e il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ex art. 21 del Disciplinare, non essendo previsto corrispettivo a carico dell'Azienda; (d) se la stabile presenza in sede sia stata valutata ai fini del DUVRI; (e) come tali oneri risultino sostenibili in assenza di provvigioni e su quali flussi siano parametrati i requisiti fissati in 1.428.135,52. In difetto, si configurerebbero natura escludente delle clausole, alterazione della par condicio in favore dell'uscente, traslazione integrale del rischio d'impresa, sproporzione di garanzie e penali, illegittimità dei criteri premiali che valorizzano prestazioni gratuite e difetto di istruttoria.

○ Risposta al quesito n.11

Le 5 risorse costituiscono il limite massimo, la presenza è in funzione dell'esigenza dell'ente e l'impegno richiesto è conseguentemente in funzione delle necessità aziendali.

○ **Quesito n.12**

Contrasto interno agli atti di gara: base d'asta calcolata sulle polizze in essere e contestuale esclusione del compenso su di esse.

L'art. 3 del Capitolato dichiara che il valore è stato determinato considerando i premi e le provvigioni delle polizze attualmente vigenti: il totale triennale di 389.491,51 corrisponde infatti con esattezza aritmetica alla somma delle sole provvigioni delle quattro polizze in essere (181.963,11 + 187.839,09 + 9.072,00 + 10.617,30), non concorrendovi la RCT/RCO. Su tale importo sono parametrati anche i valori di rinnovo e proroga. Altre previsioni presuppongono la piena operatività del broker su tali polizze: gestione del programma in corso e dei sinistri pendenti alla data di conferimento (art. 1, nn. 1, 8 e 9); pagamento dei premi per il tramite del broker con effetto liberatorio ex art. 1901 c.c. (artt. 11 e 14); applicazione delle percentuali del Disciplinare a carico degli Istituti assicurativi titolari dei contratti di copertura, ossia esistenti (art. 4, u.c.). Si chiede di confermare che il diritto alle provvigioni sulle quattro polizze vigenti decorre dalla stipula del contratto; in caso contrario, di indicare su quali flussi effettivi sia stato calcolato il valore di 714.067,76 e da quale data decorra il diritto a percepirli.

○ Risposta al quesito n.12

Il diritto alle provvigioni decorre dalla stipula del contratto.

○ **Quesito n.13**

Copertura RCT/RCO "da sottoscrivere" e facoltà di non stipulare.

Per la RCT/RCO l'art. 1 del Disciplinare e l'art. 3 del Capitolato indicano l'aliquota del 12% ma riportano premio e valori come da sottoscrivere, con esclusione dal totale di 389.491,51; l'art. 4 CSA esclude poi ogni compenso ove l'Azienda legittimamente non proceda alla stipula o le relative gare non abbiano buon esito, mentre l'art. 1 CSA pone a carico del broker l'assistenza per la gestione, l'attuazione e lo sviluppo del Programma Assicurativo per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O. Si chiede di: (a) indicare premio e provvigione presunti, ovvero confermare l'integrale esclusione della copertura dal valore stimato; (b) chiarire se, in caso di mancata stipula, sia previsto un riconoscimento economico per l'attività comunque prestata; (c) precisare se e con quale orizzonte temporale sia programmata la relativa procedura di affidamento.

○ Risposta al quesito n.13

A) vale quanto già indicato negli atti di gara e quindi la provvigione è del 12%;

B) non è previsto un riconoscimento economico per l'attività prestata;

C) la nuova procedura RCT/O dovrà livellarsi a quelle in essere, quindi dovrà essere attivata in tempi brevi con scadenza 2028.

○ **Quesito n.14**

Rinnovo, proroga e obblighi successivi alla cessazione.

L'art. 2 del Disciplinare e del Capitolato prevede, oltre ai 36 mesi, il rinnovo fino a 24 mesi e la proroga tecnica ex art. 120 D.Lgs. 36/2023 agli stessi prezzi, patti e condizioni, mentre il punto 3.1 del Disciplinare qualifica come opzione di proroga la facoltà di prorogare per una durata massima pari a 24 mesi, con formulazione non coincidente. Alla cessazione l'aggiudicatario è tenuto alla collaborazione col subentrante per 120 giorni (art. 2), all'export del data base entro 60 giorni (art. 5) e al mantenimento della RC professionale per tre anni (art. 10). Si chiede di confermare: (a) che il valore di 714.067,76 sia calcolato su 36 + 24 + 6 mesi ex art. 14, chiarendo il coordinamento tra art. 2 e punto 3.1 quanto alla qualificazione dell'opzione biennale; (b) che in rinnovo e proroga l'aggiudicatario continui a percepire le provvigioni su tutte le polizze vigenti di cui abbia la titolarità; (c) come si coordini la prosecuzione agli stessi patti e condizioni con l'eventuale assenza di remunerazione per coperture non stipulate o non rinnovate; (d) che gli obblighi post-cessazione non comportino oneri ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Si rappresenta che i chiarimenti richiesti risultano essenziali ai fini della valutazione di sostenibilità economica dell'offerta e della formulazione di un'offerta seria e attendibile, e si confida in una risposta che, ove necessario, sia accompagnata dalla rettifica degli atti di gara, con ogni riserva.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

○ Risposta al quesito n.14

Si conferma che il valore di €714.067,76 è calcolato su 36+24+6 e pertanto l'aggiudicatario percepirà le provvigioni su tutte le polizze vigenti e quindi per le polizze attive fino al 2028. Si rammenta che l'opzione di rinnovo è prevista ma eventuale.

○ **Quesito n.15**

In riferimento alla disciplina di gara e, nello specifico, al requisito di esecuzione nell'ultimo triennio di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi (gestione di portafogli assicurativi) per un valore complessivo di 1.428.135,52 (pari al doppio del valore totale stimato dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni e proroghe), si chiede gentilmente di chiarire se, in un'ottica di massima partecipazione e in linea con le indicazioni dei più recenti Bandi-Tipo ANAC e con la disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), sia confermato che il periodo di maturazione e svolgimento dei servizi analoghi richiesti possa intendersi esteso agli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. L'estensione dell'arco temporale a 10 anni consente di calibrare adeguatamente la valutazione delle esperienze pregresse degli operatori economici rispetto al valore complessivo dell'appalto comprensivo di rinnovi e proroghe, garantendo una più ampia concorrenzialità senza alterare il livello di affidabilità professionale richiesto.

○ Risposta al quesito n.15

Si conferma che il periodo di svolgimento dei servizi analoghi è esteso agli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando

○ **Quesito n.16**

Si chiede di confermare che il requisito di esecuzione nell'ultimo triennio di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi possa essere dimostrato con più soggetti pubblici operanti nell'ambito del sistema sanitario-sociale pubblico appartenente al Sistema Sanitario Nazionale.

○ Risposta al quesito n.16

Il requisito dell'esecuzione nell'ultimo triennio di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi può essere dimostrato con più soggetti pubblici.

○ **Quesito n.17**

Spettabile Stazione Appaltante, si richiede riscontro al quesito già inviato che per pronta evidenza si riporta di seguito:

in riferimento alla disciplina di gara e, nello specifico, al requisito di esecuzione nell'ultimo triennio di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi (gestione di portafogli assicurativi) per un valore complessivo di 1.428.135,52 (pari al doppio del valore totale stimato dell'appalto comprensivo di tutte le opzioni e proroghe), si chiede gentilmente di chiarire 1) se, in un'ottica di massima partecipazione e in linea con le indicazioni dei più recenti Bandi-Tipo ANAC e con la disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), sia confermato che il periodo di maturazione e svolgimento dei servizi analoghi richiesti possa intendersi esteso agli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. L'estensione dell'arco temporale a 10 anni consente di calibrare adeguatamente la valutazione delle esperienze pregresse degli operatori economici rispetto al valore complessivo dell'appalto comprensivo di rinnovi e proroghe, garantendo una più ampia concorrenzialità senza alterare il livello di affidabilità professionale richiesto. 2) Si chiede altresì di confermare che il suddetto requisito possa essere dimostrato con più soggetti pubblici operanti nell'ambito del sistema sanitario-sociale pubblico appartenente al Sistema Sanitario Nazionale. Nel ringraziare porgiamo un cordiale saluto.

○ Risposta al quesito n.17

Si conferma che il periodo di svolgimento dei servizi analoghi è esteso agli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

○ **Quesito n.18**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che il broker aggiudicatario sarà chiamato a prendere in carico la gestione del programma assicurativo e dei sinistri in essere senza tuttavia subentrare nei contratti assicurativi attualmente vigenti. In tal caso, considerato che le polizze attualmente in corso risultano avere scadenza al 30/11/2028, salvo eventuale disdetta anticipata, si chiede di confermare che fino a tale data non matureranno provvigioni a favore del broker aggiudicatario. Sul punto, si chiede di precisare se l'Azienda abbia in programma l'attivazione di nuove coperture assicurative, con particolare riferimento alla polizza RCT/O, nonché di fornire eventuali elementi utili a comprendere le modalità e i presupposti utilizzati per la determinazione del valore stimato dell'appalto.

Con riferimento alle attività previste dall'art.7 del Capitolato Tecnico e al massimo 5 risorse professionali richieste per l'esecuzione del servizio, si chiede di chiarire se sia prevista la presenza continuativa e stabile di personale del broker presso la vostra sede.

○ Risposta al quesito n.18

Sì, conferma che il broker aggiudicatario sarà chiamato a prendere in carico la gestione del programma assicurativo e dei sinistri in essere subentrando nei contratti assicurativi attualmente vigenti, maturando le relative provvigioni. L'Azienda ha intenzione di attivare polizza RCT/O e pertanto il nuovo broker dovrà supportare l'azienda nella predisposizione degli atti di gara e quindi della determinazione del valore dell'appalto. Le 5 risorse costituiscono il limite massimo, la presenza è in funzione dell'esigenza dell'ente e l'impegno richiesto è conseguentemente in funzione delle necessità aziendali.

○ **Quesito n.19**

Relativamente alla richiesta oggetto di valutazione, con particolare riferimento all'elemento di cui all'ultimo punto elenco della lettera d) e ribadito anche all'ARTICOLO 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO del CSA, si chiede di chiarire se le 5 risorse ivi richiamate siano aggiuntive rispetto al Referente e suo Sostituto nonché alle risorse componenti lo Staff tecnico direttamente impiegato e, che ai fini della valutazione, sarà sufficiente indicare la disponibilità della presenza di tali 5 risorse presso la sede della ASP e che la loro individuazione sarà differita al momento di eventuale affidamento del servizio.

Inoltre, data la natura professionale e consulenziale del servizio in affidamento, si chiede di confermare:

che dette risorse potranno essere legate all'Operatore Economico da un rapporto di collaborazione e non necessariamente di dipendenza/subordinazione;

se dette figure debbano essere o meno iscritte al RUI di cui al D. Lgs. 209/2005;

Relativamente all'offerta economica, non essendo stato rinvenuto nell'ambito della documentazione di gara un fac-simile di sistema si chiede alla SA di fornirne uno o di precisare che potrà essere predisposta a cura degli Operatori economici individuando in maniera dettagliata gli elementi che dovranno essere ivi riportati; in particolare si chiede di confermare che all'interno del modello di offerta dovrà essere riportato il dettaglio

del valore stimato dell'affidamento (comprensivo delle opzioni di proroga e rinnovo) come dettagliato nello schema allegato alla presente richiesta.

Chiediamo inoltre di conoscere le modalità di remunerazione dell'Operatore Economico nell'ipotesi in cui non si addivenisse all'attivazione della copertura RCT/O, stante la gravosità degli impegni da assumere.

○ Risposta al quesito n.19

Le 5 risorse costituiscono il limite massimo, la presenza è in funzione dell'esigenza dell'ente e l'impegno richiesto è conseguentemente in funzione delle necessità aziendali. Il tipo di rapporto tra le risorse e l'O.E. non viene determinato dalla S.A. fermo restando che le stesse devono avere le professionalità richieste e acquisite nel tempo.

La gara non prevede un'offerta economica, e la valutazione della qualità è riferita esclusivamente all'offerta tecnica. Si rimanda a pag. 25 – par.17 Offerta economica - l'O.E. dovrà produrre su carta libera un'offerta meramente riproduttiva del valore economico del servizio con l'indicazione dell'importo indicato nel disciplinare di gara e quindi € 714.067,46. Non è pertanto necessario un modulo specifico potendolo predisporre l'O.E.

○ **Quesito n.20**

Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria si evidenzia come il disciplinare richieda un fatturato globale negli ultimi tre anni precedenti a quello di indizione della procedura pari ad almeno il doppio del valore stimato dell'appalto (€ 1.428.135,52), mentre, con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, si richiede di avere eseguito, sempre nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, contratti aventi ad oggetto servizi analoghi intendendosi per tali la "gestione di portafogli assicurativi presso aziende sanitarie pubbliche o private accreditate convenzionate" il cui valore complessivo sia almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto (e quindi € 1.428.135,52). Nel richiedere di precisare, pertanto, se l'ammontare di € 1.428.135,52 debba intendersi riferito al fatturato dell'operatore economico o all'ammontare dei premi intermediati, si ritiene opportuno segnalare la necessità, ai fini della comprova dei requisiti e per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e favor participationis con adeguato ampliamento della platea concorrenziale, di richiamare le indicazioni riportate nel Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici "D. Lgs. 209 del 31 dicembre 2024" introducendo, pertanto, il seguente periodo di osservazione:

- per la capacità economico-finanziaria, la possibilità di dimostrare il requisito attraverso i migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio;
- per la capacità tecnico-professionale, la valorizzazione delle esperienze maturate nel periodo decennale antecedente la pubblicazione della gara.

○ Risposta al quesito n.20

Ai fini della comprova dei requisiti vanno applicate le indicazioni riportate nel decreto correttivo D.Lgs.209/2024 e pertanto per la capacità economico finanziaria la possibilità di dimostrare il requisito

attraverso i migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio e per la capacità tecnico professionale, la valorizzazione delle esperienze maturate nel periodo decennale antecedente la pubblicazione della gara;

○ **Quesito n.21**

Con riferimento alla presenza presso la sede ASP (cfr. criterio D dell'offerta tecnica e art. 7 del Capitolato) si chiede di confermare che:

- il numero di risorse indicabile in offerta possa essere compreso tra 1 e 5;
- il limite di 5 risorse non costituisce un obbligo contrattuale ma rappresenta un tetto massimo, ferma restando la necessità di indicare in offerta un Responsabile del Servizio con segnalazione delle fasce orarie e adeguate modalità di reperimento, unitamente ad un suo Sostituto.

○ Risposta al quesito n.21

Nel computo delle risorse vengono inclusi anche il responsabile e il sostituto; la presenza è in funzione dell'esigenza dell'ente e l'impegno richiesto è conseguentemente in funzione delle necessità aziendali.

○ **Quesito n.22**

Con riferimento alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che l'eventuale cover e l'indice non concorreranno al raggiungimento delle 20 facciate previste per la redazione della stessa; si chiede inoltre di precisare se i curricula professionali delle risorse dedicate saranno oggetto di valutazione e potranno essere allegati all'offerta, in aggiunta alle 20 facciate.

○ Risposta al quesito n.22

Sì, nel computo delle facciate non vanno calcolati copertina e indice; I Curriculum non sono espressamente richiesti in ogni caso non saranno valutati poiché, si farà riferimento a quanto sarà indicato nella relazione tecnica di cui alla lett.a) art.16 del disciplinare di gara.

○ **Quesito n.23**

Con riferimento alle provvigioni sulle polizze in corso, l'art. 4 del Capitolato prevede che: "il compenso sarà riconosciuto soltanto a seguito della stipula delle nuove polizze assicurative, una volta scadute quelle già in essere". Tale previsione comporta, di fatto, che le provvigioni riferite alle polizze vigenti rimangano in capo

al broker uscente, non più in possesso di un incarico di rappresentanza, a fronte della piena operatività del mandato conferito al broker subentrante determinando, perciò, una significativa alterazione dell'equilibrio contrattuale. Si chiede, pertanto, l'eliminazione di tale disposizione e la sua sostituzione con la disciplina usualmente applicata nelle procedure di brokeraggio fondata sulla coincidenza dell'effettivo subentro dell'aggiudicatario nella gestione del programma assicurativo in corso e sul conseguente riconoscimento, in forza del contratto, delle relative provvigioni in relazione all'attività gestionale effettivamente svolta.

- Risposta al quesito n.23

Si, conferma che il broker aggiudicatario sarà chiamato a prendere in carico la gestione del programma assicurativo e dei sinistri in essere, maturando le relative provvigioni.

- **Quesito n.24**

Con riferimento all'art. 1 del Capitolato in cui è previsto che il Referente unico e il Sostituto siano dotati di "documentata competenza e professionalità in ambito giuridico/assicurativo", poiché trattasi di servizio di brokeraggio assicurativo, si chiede di confermare che la richiesta di competenza in ambito giuridico sia frutto di un refuso e che il Referente unico ed il suo Sostituto debbano unicamente possedere esperienza professionale maturata nel settore assicurativo. Diversamente, la clausola rischierebbe di introdurre competenze non ricomprese nell'attività del Broker e, pertanto, nemmeno coperte nell'ambito della copertura professionale E&O richiesta per Legge, quale requisito obbligatorio per lo svolgimento dell'attività.

- Risposta al quesito n.24

Si conferma che il referente unico ed il suo sostituto devono possedere esperienza professionale maturata nel settore assicurativo.

- **Quesito n.25**

Con riferimento alla richiesta di cancellazione dei dati prevista dall'art. 5 del Capitolato, si chiede di riformulare la clausola prevedendo che l'obbligo di cancellazione operi esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e fatti salvi gli obblighi di conservazione imposti da disposizioni di legge, regolamentari, fiscali, assicurative, contabili o connessi all'esercizio e alla difesa di diritti in sede giudiziale.

Si evidenzia inoltre che l'espressione "attestazione che assicuri la cancellazione" appare eccessivamente ampia e tecnicamente non determinabile, in particolare con riferimento a backup, sistemi di disaster recovery e archivi soggetti a retention automatica. Si propone, pertanto, di sostituire tale formulazione con l'obbligo di rilasciare un'attestazione dell'avvenuta cancellazione dei dati trattati, nei limiti tecnicamente possibili e nel rispetto della normativa vigente.

- Risposta al quesito n.25

L'obbligo di cancellazione dei dati opera esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

○ **Quesito n. 26**

Infine, con riferimento alla nomina del broker a Responsabile del trattamento dei dati (prevista dall'art. 5 del Capitolato), si segnala che la scrivente ritiene che la specificità dell'attività posta in essere (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) debba guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento del broker come Titolare autonomo. In particolare, si osserva che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore a cui le Società di brokeraggio sono tenute ad obbedire. In tal senso, l'attività di intermediazione assicurativa è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 - "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS) ciò che ne impedisce la delega potenziando la necessità di gestire il dato in autonomia. Al raggiungimento di quanto sopra contribuisce il fatto che la scrivente determina le finalità proprie e i mezzi di trattamento dei dati raccolti con particolare riferimento a: - necessità di raccogliere o meno dati personali del Cliente in relazione alle tipologie di programmi assicurativi di cui offre assistenza e consulenza; - quali categorie di informazioni raccogliere; - quali sono le persone di cui raccogliere le informazioni; - come utilizzare le informazioni raccolte; - se divulgare le informazioni e, in caso affermativo, a chi per garantire il rispetto degli accordi contrattuali; - quale software o hardware utilizzare per elaborare le informazioni; - modalità di aggregazione, rielaborazione e analisi dei medesimi dati per generare andamenti statistici e indici di tendenza su determinati settori merceologici, industrie e rischi; e fornisce un'adeguata informativa privacy nel rispetto della normativa vigente. Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare che il broker aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati e che non verrà pertanto nominato Responsabile del Trattamento dei dati.

○ Risposta al quesito n.26

L'inquadramento giuridico del broker avverrà secondo le disposizioni nazionali e comunitarie in materie nonché secondo le direttive impartite dal Data Protection Officer dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

○ **Quesito n.27**

Si chiede di volerci cortesemente fornire la statistica sinistri degli ultimi 5 anni.

○ Risposta al quesito n.27

Il dato richiesto sarà comunicato al broker aggiudicatario per la relativa attività.

○ **Quesito n.28**

Si chiede di voler cortesemente indicare se le polizze in scadenza al 30/11/2028 sono soggette a rinnovo e se, in quest'ultimo caso, il broker aggiudicatario della gara percepirà il compenso provvigionale.

○ Risposta al quesito n.28

Le polizze in scadenza al 30.11.2028 sono soggette a rinnovo/proroga e qualora venga attivato il rinnovo/proroga il broker aggiudicatario continuerà a prendere le provvigioni fino alla scadenza del servizio di brokeraggio.

○ **Quesito n.29**

Si evidenziano alcuni refusi sul modulo Autodichiarazione requisiti in merito ai requisiti di partecipazione, che non corrispondono esattamente a quelli indicati sul disciplinare (per es. fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto maturato complessivamente nel triennio 2020/2021/2022 in luogo di avere effettuato, negli ultimi tre anni precedenti a quello di indizione della procedura, un fatturato globale almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto e quindi 1.428.135,52 e che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio _____ contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto in luogo di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando contratti aventi ad oggetto servizi analoghi (intendendosi per servizi analoghi la gestione di portafogli assicurativi) presso aziende sanitarie pubbliche o private accreditate convenzionate il cui valore complessivo sia almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto e quindi 1.428.135,52). Si chiede dunque conferma che l'operatore economico debba tenere in considerazione i requisiti di partecipazione indicati sul disciplinare.

○ Risposta al quesito n.29

Ci si scusa per i refusi e si invita l'O.E a considerare i requisiti di partecipazione indicati sul disciplinare.

○ **Quesito n.30**

Per quanto riguarda la compilazione del DGUE, si chiede di voler indicare se l'operatore economico debba compilare modulo facsimile allegato nella documentazione di gara o se invece debba essere compilato il DGUE di sistema compilabile sulla piattaforma telematica;

○ Risposta al quesito n.30

Va compilato il DGUE di sistema generato dalla piattaforma telematica.

- **Quesito n.31**

Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede conferma che copertina e indice non verranno computati nel numero di facciate previste.

- Risposta al quesito n.31

Sì, nel computo delle facciate non vanno calcolati copertina e indice.

- **Quesito n.32**

Con riferimento all'offerta economica, si segnala che a sistema è richiesto di allegare un modulo di offerta economica. Pertanto, si chiede conferma che con l'espressione fac-simile di sistema riportato sul disciplinare, Codesta Spett.le Stazione Appaltante intenda che l'operatore economico debba compilare su carta libera un'offerta meramente riproduttiva del valore economico complessivo del servizio riportante l'importo indicato nel disciplinare e dunque pari a 714.067,76. In alternativa, si chiede cortesemente di voler fornire un modulo da poter compilare e caricare a sistema.

- Risposta al quesito n.32

Si rimanda a pag. 25 – par.17 Offerta economica - l'O.E. dovrà produrre su carta libera un'offerta meramente riproduttiva del valore economico del servizio con l'indicazione dell'importo indicato nel disciplinare di gara e quindi € 714.067,46. Non è pertanto necessario un modulo specifico potendolo predisporre l'O.E.

Si rammenta che l'Asp di Catania, su richiesta dell'Assessorato Sanità aveva già fornito utili approfondimenti in merito, nell'ambito della procedura delle polizze di cui era stata individuata come Capofila.